



COMUNE DI DALPE
Il Municipio

**Regolamento sgombero neve del
Comune di Dalpe**

Richiamate le norme:

- Legge organica comunale del 10.3.1987 (ECC) così pure il relativo regolamento di applicazione (RALOC);
 - Legge cantonale sulle strade del 23.3.1983;
- Allegato al piano regolatore del Comune;

Il Comune di Dalpe dispone quanto segue:

CAPITOLO I

Norme generali

Art. 1

Concetto

¹ Il Comune organizza, sulle strade di sua proprietà, tramite un'azienda specializzata il servizio calla neve.

² Il Comune affida tale compito per mezzo di pubblico concorso.

Art. 2

Gerarchia delle strade

- -
 -
- ¹ Le strade comunali si suddividono in:
- strade d'interesse generale (strade di raccolta, allegato 1 demarcazione rossa);
 - strade d'interesse secondario (strade di servizio, allegato 1 demarcazione gialla);
 - strade d'interesse agricolo.
- ² Le strade d'interesse generale o strade di raccolta hanno lo scopo di collegare il nucleo alle strade ³Le strade s'interesse secondario o strade di servizio hanno lo scopo di servire i fondi.
- ⁴ Le strade d'interesse agricolo servono unicamente per scopi agricoli.
- ⁵ Graficamente le strade d'interesse generale e quelle d'interesse secondario sono rappresentate nell'allegato 1 del presente regolamento.

Art.3

Manutenzione invernale

¹Le strade comunali vengono mantenute con un servizio invernale di sgombero neve dal Comune secondo criteri tecnici ed economici, tenuto conto della loro destinazione.

² Il Comune provvede allo sgombero neve assicurando in primis il libero transito delle persone e la viabilità per i mezzi pubblici. Come seconda priorità, il Comune provvede allo sgombero degli accessi a tutti i servizi pubblici e sanitari.

Come terza priorità il Comune provvede a far sgomberare tutte le strade d'interesse generale e da ultimo quelle d'interesse secondario, tenendo conto dei bisogni di viabilità degli autoveicoli privati, posteggi comunali compresi.

³ Il Comune rinuncia allo sgombero neve delle strade d'interesse agricolo in quanto la loro manutenzione invernale non si rende necessaria.

⁴ La Ditta incaricata dal Comune provvederà affinché il campo viario sia percorribile dagli utenti il più celermente possibile.

CAPITOLO II

Fattispecie soggetta al prelievo dei contributi

Art. 4

Fattispecie

¹In caso di nevicate il Comune ordina alla Ditta incaricata lo sgombero neve delle strade di sua proprietà (art. 2 cpv. 1-2).

² Per lo sgombero neve delle strade d'interesse secondario il Comune preleva dei contributi quale partecipazione alle spese in quanto il servizio pubblico non adempie a scopi d'interesse generale.

CAPITOLO III

Cerchia dei contribuenti

Art. 5

Contribuenti

¹ I proprietari degli stabili situati all'esterno del nucleo che usufruiscono delle strade d'interesse secondario (strade di servizio) devono contribuire tramite il pagamento di una tassa di utilizzazione alle spese causate dal servizio calla neve sulle citate strade.

² Si ritiene che detti proprietari usufruiscono del servizio e pertanto sono soggetti al pagamento della tassa, anche se ciò dovesse succedere una sola volta.

³L'obbligo al pagamento della tassa sorgerà per i proprietari degli stabili all'esterno del nucleo anche qualora non fossero loro in prima persona ad utilizzare il servizio, ma degli ospiti od inquilini di dette case.

CAPITOLO IV

Tasse

Art. 6

Contributi
servizio sgombero neve:

- Il Comune preleva le seguenti tasse annue d'utilizzazione dei:
 - per le strade d'interesse generale (strade di raccolta) il Comune provvede a sue spese allo sgombero neve;
 - per le strade d'interesse secondario (strade di servizio) il Comune preleva i seguenti contributi:

minimo fr. 100.-- massimo fr. 300.--

²Con ordinanza municipale il Municipio fissa concretamente il contributo per la stagione invernale trascorsa entro il minimo ed il massimo delle tariffe fissate al capoverso precedente, a dipendenza della spesa sostenuta.

³La fattura (decisione) del Comune è parificata ad un titolo esecutivo a mente dell'art. 81 LEF.

CAPITOLO V

Ricorsi

Art. 7

Ricorso Contro la relativa fattura (decisione) à dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 8

Entrata in vigore ¹ Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal *1.1.1993* previa approvazione del Consiglio di Stato.


² Esso abroga ogni altra disposizione comunale precedente o contraria.


Il presente regolamento é stato adottato dell'Assemblea comunale deI 20 dicembre 1992.
Approvato dal Consiglio di Stato il 5 agosto 1993.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco: **M. Eusebio**

Il Segretario: **I. Ciaranfi Fransioli**





$$V = \Delta = 0$$

3

030